Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 163

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Sabato, 22 giugno 1974** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 163 DEL 22 GIUGNO 1974:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 52: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50 % 1968-1938. — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella SESTA estrazione eseguita il 4 giugno 1974; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(3802)

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1973.

Passaggio del porto di Palau dalla 4ª alla 2ª classe della 2ª categoria.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, di approvazione del testo unico sui porti, spiagge e fari;

Visto il regio decreto 26 settembre 1904, n. 713, che approva il regolamento per la esecuzione della predetta legge, modificato dal regio decreto 12 luglio 1912, numero 974;

Visto l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534;

Considerato che il porto di Palau (Sassari) ha superato notevolmente, negli anni 1964, 1965 e 1966, le 25.000 tonn. di merci sbarcate e imbarcate, come risulta dai prospetti del Ministero della marina mercantile e dell'Istituto centrale di statistica, e che possiede i requisiti di cui all'art. 2 del regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, per la sua classifica nella 2ª classe, 2ª serie, della 2ª categoria;

Vista la relazione 21 ottobre 1970, con la quale l'ufficio del genio civile per le opere marittime di Cagliari, disposti gli opportuni accertamenti, ha determinato quali enti locali debbano essere chiamati a contribuire nelle spese per il porto di Palau;

Visto l'elenco di tali enti locali ed il piano di riparto fra di essi delle quote di concorso in dette spese;

Considerato che il comune di Arzachena ha espresso parere contrario « per il beneficio assolutamente negativo che deriverebbe a favore del comune stesso dal porto di Palau, perché il comune già concorre nelle spese per il porto di Olbia, verso il quale realmente si convogliano tutte le merci da e per Arzachena e perché ritiene sproporzionata la misura della quota a suo carico avendo, invece, come meta da raggiungere il potenziamento del porto di 4ª classe di Canniggione »;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che, con voto n. 1603 del 10 novembre 1971 ha espresso, tra l'altro, il parere che sia da respingere l'opposizione del sunnominato comune di Arzachena;

Sentito il Consiglio superiore della marina mercantile;

Visto l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534;

Decreta:

Art. 1.

Il porto di Palau (Sassari) è iscritto nella 2ª classe, 2ª serie, della 2ª categoria dei porti marittimi nazionali ai sensi e per gli effetti del regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095.

Art. 2.

Respinta l'opposizione prodotta dal comune di Arzachena, è approvato l'elenco degli enti interessati chiamati a contribuire nelle spese pel porto in parola con le quote di contributo da ciascuno di essi dovute.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1973

Il Ministro per i lavori pubblici
LAURICELLA

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Il Ministro per la marina mercantile
PIERACCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1974
Registro n. 6 Lavori pubblici, foglio n. 11

ELENCO DEGLI ENTI INTERESSATI
E CHIAMATI A CONTRIBUIRE

(Regio decreto 26 settembre 1904, n. 713)

Provincie:	
Sassari	1000,000
Comuni:	
Aggius	28,506
Arzachena	288,366
Calangianus	80,628
Luogosanto	28,083
Luras	18,827
Palau	279,633
Tempio	275,957
	1000,000

(4885)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1974.

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza sulla soppressa Confederazione dei lavoratori dell'industria e delle ex federazioni nazionali ad essa aderenti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste ed alla liquidazione dei rispettivi patrimoni, modificato ed integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1957, con il quale si dispone la nomina del dott. Vittorio Conti a membro del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Confederazione dei lavoratori dell'industria, nonchè sulla liquidazione delle soppresse federazioni nazionali ad essa aderenti, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Vista la lettera n. 112999 del 28 febbraio 1974, con la quale il Ministero del tesoro designa quale proprio rappresentante in seno al comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Confederazione dei lavoratori dell'industria e delle disciolte federazioni nazionali ad essa aderenti, il direttore di sezione dott. Giorgio Putti, in sostituzione del dott. Vittorio Conti;

Decreta:

Il dott. Giorgio Putti è chiamato a far parte del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della cessata Confederazione dei lavoratori dell'industria e delle disciolte federazioni nazionali ad essa aderenti in sostituzione del dott. Vittorio Conti, collocato a riposo.

Roma, addì 7 maggio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(4883)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1974.

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza sulla soppressa Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura e delle ex federazioni nazionali ad essa aderenti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e alla liquidazione dei rispettivi patrimoni, modificato ed integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 1969, con il quale si è disposto la nomina della dott.ssa Luisa Nicolini a membro del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della cessata Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura, nonchè sulla liquidazione delle soppresse federazioni nazionali ad essa aderenti, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Vista la lettera n. 112999 del 28 febbraio 1974, con la quale il Ministero del tesoro ha designato quale proprio rappresentante, in seno al comitato di sorveglianza sulla liquidazione della cessata Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura e delle ex federazioni nazionali ad essa aderenti, il dott. Giorgio Putti, direttore di sezione, in sostituzione della dott.ssa Luisa Nicolini;

Decreta:

Il dott. Giorgio Putti, direttore di sezione, è chiamato a far parte del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della cessata Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura e delle ex federazioni nazionali ad essa aderenti, quale rappresentante dei Ministero del tesoro, in sostituzione della dott.ssa Luisa Nicolini.

Roma, addì 7 maggio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(4877)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1974.

Inserimento di comuni nelle zone di controllo dell'inquinamento atmosferico.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Visto l'ultimo comma dell'art. 2 della legge sopracitata che prevede l'assegnazione di un comune, su richiesta debitamente motivata, ad una delle zone di controllo;

Viste le richieste avanzate dalle amministrazioni interessate ad ottenere l'inserimento dei rispettivi territori in una delle zone di controllo;

Visto il parere espresso in merito dal competente comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico;

Tenuto conto del parere espresso in merito dalla commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico nella seduta del 22 aprile 1974;

Visti i propri precedenti decreti con i quali altri comuni sono stati inseriti nelle zone di controllo dello inquinamento atmosferico;

Decreta:

Sono inseriti nella zona « A » di controllo di cui allo art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615, i seguenti comuni:

provincia di Padova: Este;
provincia di Reggio Emilia: Castellarano.

Il presente decreto entrerà in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 maggio 1974

Il Ministro: COLOMBO

(4859)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1974.

Iscrizione di una varietà di avena nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 22 dicembre 1971, recante norme per la disciplina dell'attività sementiera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 17 febbraio 1973, concernente l'istituzione, per alcune specie di sementi, di registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Considerato che, a norma dell'art. 19 della citata legge 25 novembre 1971, n. 1096, l'iscrizione nei predetti registri è subordinata al parere di un'apposita commissione istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 14 giugno 1972, relativo alla nomina, per il triennio 1972-74, dell'anzidetta commissione;

Vista la lettera n. 381 in data 26 febbraio 1974, con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nell'adunanza del 20 febbraio 1974, ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e le foreste l'iscrizione, nel registro delle varietà, di una varietà di avena;

Visto il verbale della predetta adunanza del 20 febbraio 1974;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Articolo unico

E' iscritta, nei registri delle varietà, tenuti dalla sezione sementi dell'istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma, la seguente varietà di avena, la cui descrizione, approvata dalla commissione nella riunione del 20 febbraio 1974, è depositata, ai sensi dell'art. 26 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, presso la sezione stessa:

1) Avena « Tiger »:

origine della varietà: incrocio: « Pendec » X « Stamm FT/4/1/15 »;

responsabile della conservazione in purezza: H. Franck - Schwabisch Hall (Repubblica federale tedesca).

Roma, addì 16 maggio 1974

p. *Il Ministro*: LO BIANCO

(4918)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1974.

Iscrizione di una varietà di orzo nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 22 dicembre 1971, recante norme per la disciplina dell'attività sementiera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 17 febbraio 1973, concernente l'istituzione, per alcune specie di sementi, di registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Considerato che, a norma dell'art. 19 della citata legge 25 novembre 1971, n. 1096, l'iscrizione nei predetti registri è subordinata al parere di un'apposita commissione istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 14 giugno 1972, relativo alla nomina, per il triennio 1972-74, dell'anzidetta commissione;

Vista la lettera n. 381 in data 26 febbraio 1974, con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nell'adunanza del 20 febbraio 1974, ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e le foreste l'iscrizione, nel registro delle varietà, di una varietà di orzo;

Visto il verbale della predetta adunanza del 20 febbraio 1974;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Articolo unico

E' iscritta, nei registri delle varietà, tenuti dalla sezione sementi dell'istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma, la seguente varietà di orzo, la cui descrizione, approvata dalla commissione nella riunione del 20 febbraio 1974, è depositata, ai sensi dell'art. 26 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, presso la sezione stessa:

1) Orzo distico « Mazurka »:

origine della varietà: incrocio: Hylkema 1148 × Heine 4808;

responsabile della conservazione in purezza: D.J. Van der Have - Kapelle Biezelinge (Olanda).

Roma, addì 18 maggio 1974

p. *Il Ministro*: Lo Bianco

(4919)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1974.

Dichiarazione di esecutività della mappa contemplante una prima parte delle limitazioni alle costruzioni e impianti nelle zone contigue all'aeroporto di Ghedi, in Castenedolo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che approva il testo del codice della navigazione;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;

Visto il decreto ministeriale 15/66 del 24 maggio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 268 del 27 ottobre 1966, col quale sono state determinate le caratteristiche dell'aeroporto di Ghedi ai sensi dell'art. 714-*bis* della citata legge 4 febbraio 1963, numero 58;

Visto il decreto ministeriale n. 84 del 13 ottobre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 279 del 5 novembre 1971, che ha rettificato le caratteristiche stabilite con il decreto precedente;

Visto il decreto ministeriale n. 93 del 2 agosto 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 218 del 24 agosto 1973, con il quale è stata dichiarata la esecutività delle mappe depositate presso i comuni di Bagnolo Mella, Borgosatollo, Ghedi, Montichiari e Montirone;

Vista la mappa pubblicata all'albo pretorio del comune di Castenedolo dal 14 settembre 1970 al 12 novembre 1970 e relativa alle limitazioni da porre in essere in base alla legge 4 febbraio 1963, n. 58;

Considerato che avverso la determinazione delle zone soggette a limitazioni ha presentato opposizione il comune di Castenedolo, in persona del sindaco *pro-tempore* avv. Codignola Enrico, quale ente patrimoniale proprietario di aree comprese nelle zone soggette a limitazioni;

che hanno, altresì, presentato opposizione le seguenti ditte:

Bertaglio Lucia ved. Rovetta;
Bonera Battista per sé e moglie;
Bonera Giuseppe e fratello Orlando;
Codignola Enrico;
Masseroli Bruno per sé e fratelli;
Milini Attilio;
Milini Bruno;
Ravelli Angelo;
Sberna Ida Illi;
Sberna Luigia ved. Zorzi;
Zanetti don Paolo;
Zola Nicola,

tutte residenti in Castenedolo;

Considerato che a seguito di tali opposizioni si è reso necessario procedere alla redazione di nuove mappe con l'indicazione dei vincoli e delle limitazioni che, compatibilmente con il programma di fabbricazione comunale, garantiscono la sicurezza dell'attività di volo conformemente alle prescrizioni di cui alla legge n. 58 del 4 febbraio 1963;

Ritenuta la necessità di rendere esecutive le mappe concernenti le zone soggette a limitazioni per la sicurezza dell'attività di volo dell'aeroporto di Ghedi per la parte di territorio ricadente nel comune di Castenedolo;

Decreta:

Le allegate mappe, facenti parte integrante del presente decreto, relative alle limitazioni delle costruzioni ed impianti nelle vicinanze dell'aeroporto di Ghedi, per ciò che concerne il territorio del comune di Castenedolo, sono esecutive.

In accoglimento parziale delle opposizioni presentate dalle ditte di cui alle premesse, sono rese inoperanti le limitazioni risultanti dalle mappe allegate nella zona colorata in velatura marrone.

Nella predetta zona debbono intendersi valide le previsioni del programma di fabbricazione comunale adottato con determinazione consiliare n. 30 del 30 ottobre 1969 ed approvato dalla giunta provinciale amministrativa con provvedimento n. 17182/2.34.18 del 28 febbraio 1970 così come risulta integrato dalla deliberazione della giunta municipale in data 26 marzo 1971, numero 48.

Il presente decreto sarà notificato alle ditte ricorrenti nelle forme di legge, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1974

Il Ministro: ANDREOTTI

(4915)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1974.

Conferma del decreto ministeriale 23 aprile 1971, concernente l'esecutività della mappa dei vincoli per l'aeroporto di Brindisi.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che approva il testo del codice della navigazione;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58 che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;

Visto il decreto ministeriale n. 42 del 14 luglio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 188 del 28 luglio 1967, col quale sono state determinate le caratteristiche dell'aeroporto di Brindisi ai sensi dell'art. 714-*bis* della citata legge 4 febbraio 1963, numero 58:

Visto il decreto ministeriale n. 76 del 23 aprile 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 144 dell'8 giugno 1971, col quale, ai sensi dell'art. 715-*quater* della citata legge 4 febbraio 1963, n. 58, è stata dichiarata esecutiva la mappa dei vincoli per l'aeroporto di Brindisi e sono state rigettate le opposizioni proposte da varie ditte, tra cui quella del sig. Tundo Pietro, contro la determinazione della zona soggetta a limitazioni ed al decreto previsto nell'art. 714-*bis;*

Considerato che la predetta ditta Tundo Pietro, residente a Brindisi, via Conserva, 16, avverso il succitato decreto n. 76 del 23 aprile 1971 ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

che il Consiglio di Stato, con il parere reso in data 24 ottobre 1973, n. 707/72 dall'adunanza della sezione III, ha espresso l'avviso che il ricorso predetto debba essere accolto per difetto di motivazione del provvedimento impugnato, salvi ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione;

che, pertanto, su conforme parere del Consiglio di Stato, con decreto del Capo dello Stato in data 15 febbraio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1974, registro n. 9 Difesa, foglio n. 255, il prefato provvedimento n. 76 in data 23 aprile 1971 è annullato nei confronti della ditta Tundo Pietro;

Considerato che, ferma restando l'esecutività della mappa di cui al citato decreto n. 76 del 23 aprile 1971, occorre, a parziale modifica del decreto succitato, fornire adeguata e congrua motivazione al rigetto dell'opposizione a suo tempo presentata dalla ditta Tundo Pietro;

che l'atto di opposizione non contiene elementi tali da provare la errata applicazione della legge nel caso specifico;

Ritenuto che, peraltro, il primo capoverso dell'articolo 715-*bis* della legge n. 58 del 4 febbraio 1963, non precisando l'ampiezza ma solo la profondità della fascia entro cui è fatto divieto di elevare ostacoli di qualunque altezza, ha lasciato all'apprezzamento e discrezione dell'Amministrazione la determinazione di tale dimensione;

che la non rispondenza, per difetto, dell'ultima parte della striscia contenente la pista 14/32 alle dimensioni O.A.C.I., non costituisce impedimento a che la legge n. 58 venga applicata integralmente e nel modo più conveniente per la sicurezza dell'attività di volo;

che la esistenza di ostacoli, costruiti dalla stessa Amministrazione, quali muro di cinta, edifici aviorimesse, non costituisce del pari impedimento all'operatività della legge sui fondi di proprietà privata, potendo l'Amministrazione, in qualsiasi momento ed a proprio giudizio, demolire o rimuovere le opere demaniali ritenute pericolose;

Osservato che l'atto di opposizione non elenca altri motivi che possano in qualche modo inficiare la legittimità della determinazione della zona soggetta a limitazioni;

Ritenuta la necessità e la legittimità delle limitazioni imposte;

Decreta:

Ferma restando l'esecutività della mappa dichiarata con decreto ministeriale n. 76 del 23 aprile 1971 ed a parziale modifica del suddetto decreto, il ricorso in opposizione, presentato dalla ditta Tundo Pietro in data 29 gennaio 1970, è respinto per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente decreto sarà notificato alla ditta ricorrente nelle forme di legge, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1974

Il Ministro: ANDREOTTI

(4916)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1974.

Applicazione della legge 22 dicembre 1973, n. 903, nei confronti dei ministri di culto della Chiesa evangelica valdese.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 22 dicembre 1973, n. 903, recante norme sulla istituzione del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici;

Vista la richiesta pervenuta, ai sensi dell'art. 5 della legge medesima, dalla Tavola valdese, ente morale di culto, istruzione e beneficenza *ab immemorabili* per antico possesso di stato;

Considerato che la Tavola valdese rappresentata dal suo moderatore, pastore Aldo Sbaffi, è l'organo esecutivo e rappresentativo della predetta Chiesa evangelica

valdese, cui compete il rilascio delle attestazioni previste dall'art. 5, punto 2 e quanti altri, della legge 22 dicembre 1973, n. 903;

Visto il verbale in data 20 maggio 1974 relativo alle intese raggiunte ai termini dell'art. 5 della legge n. 903 sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

E' data applicazione alla legge 22 dicembre 1973, n. 903, nei riguardi dei ministri di culto della Chiesa evangelica valdese, con le modalità di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

All'atto di ogni nuova iscrizione al Fondo previdenza, per ogni ministro di culto della Chiesa evangelica valdese deve essere esibita, a cura della Tavola valdese, la seguente documentazione:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di residenza in Italia;

d) attestazione della Tavola valdese relativa all'avvenuta nomina del ministro di culto, con l'indicazione della decorrenza e della data di inizio del ministero in Italia.

Art. 3.

La Tavola valdese trasmette alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio fondi speciali di previdenza, entro i primi dieci giorni successivi allo scadere di ciascun bimestre solare un elenco collettivo delle variazioni e rispettive decorrenze verificatesi nel bimestre medesimo, per:

a) nuove nomine, con le complete generalità dei ministri di culto e relativa documentazione di cui al precedente art. 2;

b) cessazione dall'obbligo dell'iscrizione per raggiungimento del diritto alla liquidazione della pensione di vecchiaia o di invalidità, per cessazione del ministro dal ruolo tenuto dalla Tavola valdese, per perdita della cittadinanza italiana o per avvenuto decesso.

Con l'elenco collettivo che sarà inviato per il primo bimestre successivo alla entrata in vigore del presente decreto, saranno comunicate le variazioni verificatesi a partire dal 1° gennaio 1974.

Art. 4.

La Tavola valdese, avvalendosi della facoltà prevista dalla lettera *c*) dell'art. 7 della citata legge n. 903, provvede ad anticipare per conto dei singoli iscritti al fondo e con diritto di rivalsa nei confronti dei medesimi i contributi di cui all'art. 6 di detta legge, operandone il versamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio fondi speciali di previdenza, in Roma, in rate bimestrali posticipate.

Art. 5.

Ai fini della liquidazione della pensione, ai ministri di culto o ai superstiti che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 11, 12, 13, 14 e 17 della predetta legge, la Tavola valdese trasmette all'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio fondi speciali di previdenza, le domande dei ministri di culto pensionabili o dei relativi superstiti, allegando, per ciascuna di esse, i documenti indicati nel precedente art. 2, e, per i superstiti, la domanda prescritta dall'art. 14 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, nonché la dichiarazione che attesti lo stato invalidante del richiedente la pensione prevista dall'art. 12, comma quarto, e la dichiarazione, richiesta dal successivo comma quinto, di usura dell'attività esercitata dopo la presentazione della domanda di pensionamento per invalidità.

Art. 6.

In riferimento a quanto disposto dall'art. 17, comma terzo, della legge citata, le pensioni ai ministri di culto e superstiti vengono erogate con le modalità in vigore per le altre pensioni corrisposte dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, ivi compresa la modalità del rilascio dell'assegno bancario presso il domicilio indicato nelle domande di pensionamento.

Il ministro di culto pensionato o il superstite avente diritto a pensione di reversibilità, che sia malato, impedito od assente dall'Italia, può delegare all'incasso della pensione un familiare od un altro ministro di culto appartenente alla sua stessa Chiesa ed iscritto al Fondo.

Art. 7.

Le quote di pensione che, ai sensi dell'art. 15 della citata legge, sono maturate a far tempo dalle decorrenze previste da detto articolo, in caso di morte del ministro di culto o dell'avente diritto a pensione di reversibilità, anche se avvenuta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono riscuotibili dagli aventi diritto di successione.

Art. 8.

La facoltà di rinunciare alla sospensione dei versamenti contributivi al fondo istituito con la legge 5 luglio 1961, n. 580, ai sensi dell'art. 8 della legge citata, può essere esercitata dagli interessati con l'osservanza delle norme di cui all'articolo medesimo.

Art. 9.

Ai fini della corresponsione dei contributi dovuti dagli iscritti ai sensi dell'art. 6 della legge 903, ogni diritto di mora è applicabile a partire dall'inizio del mese successivo a quello della entrata in vigore del presente decreto.

Per quant'altro non contemplato nel presente decreto, valgono le norme previste dalla legge 22 dicembre 1973, n. 903.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1974

Il Ministro: TAVIANI

(4811)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1974.

Applicazione della legge 22 dicembre 1973, n. 903, nei confronti dei ministri di culto della Chiesa evangelica metodista d'Italia.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 22 dicembre 1973, n. 903, recante norme sulla istituzione del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici;

Vista la richiesta in data 12 marzo 1974, prodotta, ai sensi dell'art. 5 della legge medesima, dal presidente del comitato permanente della Chiesa evangelica metodista d'Italia, ente di culto dotato di personalità giuridica, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1961, n. 602, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 luglio 1961, n. 180;

Considerato che il comitato permanente, rappresentato dal suo presidente, è l'organo direttivo e rappresentativo della predetta Chiesa evangelica metodista d'Italia, cui compete il rilascio delle attestazioni previste dalla legge succitata;

Visto il verbale in data 29 maggio 1974, relativo alle intese raggiunte ai termini dell'art. 5 della legge n. 903 sopra menzionata, con il presidente del comitato permanente della Chiesa evangelica metodista d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

E' data applicazione alla legge 22 dicembre 1973, n. 903, nei riguardi dei ministri di culto della Chiesa evangelica metodista d'Italia, con le modalità di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

All'atto di ogni nuova iscrizione al Fondo di previdenza, per ogni ministro di culto della Chiesa evangelica metodista d'Italia, deve essere esibita, a cura del comitato permanente, la seguente documentazione:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di residenza in Italia;

d) attestazione del comitato permanente relativa all'avvenuta nomina del ministro di culto, con l'indicazione della decorrenza della nomina e data di inizio del ministero in Italia.

Art. 3.

Il comitato permanente della Chiesa evangelica metodista d'Italia trasmette alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio fondi speciali di previdenza, entro i primi dieci giorni successivi allo scadere di ciascun bimestre solare un elenco nominativo delle variazioni e rispettive decorrenze verificatesi nel bimestre medesimo, per:

a) nuove nomine, con le complete generalità dei ministri di culto e relativa documentazione di cui al precedente art. 2;

b) cessazione dall'obbligo dell'iscrizione per raggiungimento del diritto alla liquidazione della pensione di vecchiaia o invalidità, per cessazione del ministero in seno alla Chiesa evangelica metodista d'Italia, per perdita della cittadinanza italiana o per avvenuto decesso.

Con l'elenco nominativo, che sarà inviato per il 1° bimestre successivo all'entrata in vigore del presente decreto, saranno comunicate le variazioni verificatesi a partire dal 1° gennaio 1974.

Art. 4.

Il comitato permanente della Chiesa evangelica metodista d'Italia, avvalendosi della facoltà prevista dalla lettera *c*) dell'art. 7 della citata legge n. 903, provvede ad anticipare, per conto dei singoli iscritti al Fondo e con diritto di rivalsa nei confronti dei medesimi, i contributi di cui all'art. 6 della detta legge, operandone il versamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio fondi speciali di previdenza, in Roma, in rate bimestrali posticipate.

Art. 5.

Ai fini della liquidazione della pensione ai ministri di culto o ai superstiti che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 11, 12, 13, 14 e 17 della predetta legge, il comitato permanente trasmette all'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio fondi speciali di previdenza, le domande dei ministri di culto pensionabili o dei relativi superstiti, allegando, per ciascuna di esse, i documenti indicati nel precedente art. 2 e, per i superstiti, la domanda prescritta dall'art. 14 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, nonché la dichiarazione che attesti lo stato invalidante del richiedente la pensione prevista dall'art. 12, comma quarto, e la dichiarazione richiesta dal successivo comma quinto, di usura dell'attività esercitata dopo la presentazione della domanda di pensionamento per invalidità.

Art. 6.

In riferimento a quanto disposto dall'art. 17, comma terzo, della citata legge, le pensioni dei ministri di culto e superstiti vengono erogate con le modalità in vigore per le altre pensioni corrisposte dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, ivi compresa la modalità del rilascio dell'assegno bancario presso il domicilio indicato nelle domande di pensionamento.

Il ministro di culto pensionato od il superstite avente diritto a pensione di riversibilità, che sia malato, impedito o assente dall'Italia, può delegare all'incasso della pensione un familiare od un altro ministro di culto appartenente alla sua stessa Chiesa ed iscritto al Fondo.

Art. 7.

Le quote di pensione che, ai sensi dell'art. 15 della citata legge, sono maturate a far tempo dalle decorrenze previste da detto articolo, in caso di morte del ministro di culto o dell'avente diritto a pensione di riversibilità, anche se avvenuta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono riscuotibili dagli aventi diritto di successione.

Art. 8.

La facoltà di rinunciare alla sospensione dei versamenti contributivi ai fondi istituiti con la legge 5 luglio 1961, n. 580, ai sensi dell'art. 8 della legge citata, può essere esercitata dagli interessati con l'osservanza delle norme di cui all'articolo medesimo.

Art. 9.

Ai fini della corresponsione dei contributi dovuti dagli iscritti ai sensi dell'art. 6 della legge n. 903, ogni diritto di mora è applicabile a partire dall'inizio del mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto.

Per quant'altro non contemplato nel presente decreto, valgono le norme previste dalla legge 22 dicembre 1973, n. 903.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1974

Il Ministro: TAVIANI

(4812)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1974.

Applicazione della legge 22 dicembre 1973, n. 903, nei confronti dei ministri di culto delle chiese dell'Associazione religiosa delle assemblee di Dio in Italia.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 22 dicembre 1973, n. 903, recante norme sulla istituzione del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici;

Vista la richiesta avanzata, ai sensi dell'art. 5 della legge medesima, dal presidente e legale rappresentante del consiglio generale delle chiese dell'Associazione religiosa delle assemblee di Dio in Italia, ente di culto giuridicamente riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1959, n. 1349, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 marzo 1960, n. 57;

Considerato che il consiglio generale delle chiese dell'Associazione religiosa delle assemblee di Dio in Italia è l'organo direttivo e rappresentativo di detta Associazione competente al rilascio delle attestazioni previste dalla legge 22 dicembre 1973, n. 903;

Visto il verbale in data 29 maggio 1974 relativo alle intese raggiunte, ai termini dell'art. 5 della legge n. 903 sopra menzionata, con il presidente e legale rappresentante del consiglio generale delle chiese dell'Associazione religiosa delle assemblee di Dio in Italia;

Decreta:

Art. 1.

E' data applicazione alla legge 22 dicembre 1973, numero 903, nei confronti dei ministri di culto dell'Associazione religiosa delle assemblee di Dio in Italia, con le modalità previste dalla legge stessa.

Art. 2.

L'iscrizione al Fondo dei ministri di culto delle chiese dell'Associazione religiosa delle assemblee di Dio in Italia avviene a cura dei ministri di culto interessati, i quali devono presentare alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio fondi speciali di previdenza, la seguente documentazione:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di residenza in Italia;

d) certificato del consiglio generale delle chiese dell'Associazione religiosa delle assemblee di Dio in Italia relativo all'avvenuta nomina del ministro di culto, alla sua appartenenza alle assemblee di Dio, con la decorrenza della nomina e la data di inizio del suo ministero in Italia.

Art. 3.

Il consiglio generale delle chiese dell'Associazione religiosa delle assemblee di Dio in Italia trasmette alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio fondi speciali di previdenza, entro i primi dieci giorni successivi allo scadere di ciascun bimestre solare, un elenco nominativo delle variazioni e rispettive decorrenze verificatesi nel bimestre medesimo, per:

a) nuove nomine, con le complete generalità dei ministri di culto e relativa documentazione di cui al precedente art. 2;

b) cessazione dall'obbligo dell'iscrizione per raggiungimento del diritto alla liquidazione della pensione di invalidità o vecchiaia, per cessazione del ministero in seno alle chiese dell'Associazione religiosa delle assemblee di Dio in Italia, per perdita della cittadinanza italiana o per avvenuto decesso.

Con l'elenco nominativo, che sarà inviato per il primo bimestre successivo alla entrata in vigore del presente decreto, saranno comunicate le variazioni verificatesi a partire dal 1° gennaio 1974.

Art. 4.

Il versamento dei contributi di cui agli articoli 6 e 7 della precitata legge viene effettuato a rate bimestrali posticipate da ogni singolo iscritto direttamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio fondi speciali di previdenza, in Roma.

Art. 5.

Ai fini della liquidazione della pensione ai ministri di culto o ai superstiti che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 11, 12, 13, 14 e 17 della predetta legge, il consiglio generale delle chiese dell'Associazione religiosa delle assemblee di Dio in Italia trasmette all'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio fondi speciali di previdenza, un elenco dei ministri di culto pensionabili o dei relativi superstiti, allegando, per ciascuno di essi, i documenti indicati nel precedente art. 2 e, per i superstiti, la domanda prescritta dall'art. 14 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, nonchè la dichiarazione che attesti lo stato invalidante del richiedente la pensione prevista dall'art. 12, quarto comma, e la dichiarazione richiesta dal successivo quinto comma di usura dell'attività esercitata dopo la presentazione della domanda di pensionamento per invalidità.

Art. 6.

In riferimento a quanto disposto dall'art. 17, terzo comma, della legge citata, le pensioni ai ministri di culto e superstiti vengono erogate con le modalità in vigore per le altre pensioni corrisposte dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, ivi compresa la modalità del rilascio dell'assegno bancario presso il domicilio indicato nelle domande di pensionamento.

Il ministro di culto pensionato od il superstite avente diritto a pensione di riversibilità, che sia malato, impedito od assente dall'Italia, può delegare all'incasso della pensione un familiare od un altro ministro di culto appartenente alla sua stessa Chiesa ed iscritto al Fondo.

Art. 7.

Le quote di pensione che, ai sensi dell'art. 15 della citata legge, sono maturate a far tempo dalle decorrenze previste da detto articolo, in caso di morte del ministro di culto o dell'avente diritto a pensione di riversibilità, anche se avvenuta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono riscuotibili dagli aventi diritto di successione.

Art. 8.

La facoltà di rinunciare alla sospensione dei versamenti contributivi ai fondi istituiti con la legge 5 luglio 1961, n. 580, ai sensi dell'art. 8 della legge citata, può essere esercitata dagli interessati con l'osservanza delle norme di cui all'articolo medesimo.

Art. 9.

Ai fini della corresponsione dei contributi dovuti dagli iscritti ai sensi dell'art. 6 della legge n. 903, ogni diritto di mora è applicabile a partire dall'inizio del mese successivo a quello della entrata in vigore del presente decreto.

Per quanto non contemplato nel presente decreto, valgono le norme previste dalla legge 22 dicembre 1973, n. 903.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 giugno 1974

Il Ministro: TAVIANI

(4813)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1974.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nimea di Colbuccaro di Corridonia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 1° ottobre 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Nimea di Colbuccaro di Corridonia (Macerata) con effeto dal 15 aprile 1973;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 1° ottobre 1973;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nimea di Colbuccaro di Corridonia (Macerata) è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(4839)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1974.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nimea di Colbuccaro di Corridonia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 1° ottobre 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Nimea di Colbuccaro di Corridonia (Macerata) con effetto dal 15 aprile 1973;

Visti i decreti ministeriali 18 gennaio 1974 e 14 giugno 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nimea di Colbuccaro di Corridonia (Macerata) è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(4840)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1974.

Applicazione della legge 22 dicembre 1973, n. 903, nei confronti dei ministri di culto dell'Unione cristiana evangelica battista d'Italia.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 22 dicembre 1973, n. 903, recante norme sulla istituzione del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici;

Vista la richiesta in data 20 maggio 1974, prodotta dal presidente della Unione cristiana evangelica battista d'Italia anche nella sua qualità di presidente del comitato esecutivo dell'Unione medesima, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 903;

Considerato che il comitato esecutivo anzidetto, rappresentato dal suo presidente, è l'organo rappresentativo dell'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, cui compete il rilascio delle attestazioni previste dalla legge 22 dicembre 1973, n. 903;

Visto il verbale in data 29 maggio 1974, relativo alle intese raggiunte, ai termini dell'art. 5 della legge n. 903 sopra menzionata, con il presidente dell'Unione cristiana evangelica battista d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

E' data applicazione alla legge 22 dicembre 1973, n. 903, nei riguardi dei ministri di culto della Unione cristiana evangelica battista d'Italia, con le modalità di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

All'atto dell'iscrizione al Fondo di previdenza, per i nuovi ministri di culto dell'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, deve essere esibita, a cura del comitato esecutivo, la seguente documentazione:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di residenza in Italia;

d) certificato del comitato esecutivo dell'Unione, attestante l'avvenuta nomina del ministro di culto, con l'indicazione della decorrenza della nomina e della data d'inizio del ministero in Italia.

Art. 3.

Il comitato esecutivo dell'Unione cristiana evangelica battista d'Italia trasmette alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio fondi speciali di previdenza, entro i primi dieci giorni successivi allo scadere di ciascun bimestre solare un elenco nominativo delle variazioni e rispettive decorrenze, verificatesi nel bimestre medesimo, per:

a) nuove nomine, con le complete generalità dei ministri di culto e relativa documentazione di cui al precedente art. 2;

b) cessazione dall'obbligo dell'iscrizione per raggiungimento del diritto alla liquidazione della pensione di invalidità o vecchiaia, per cessazione del ministero in seno all'Unione cristiana evangelica battista d'Italia o per avvenuto decesso.

Con l'elenco nominativo, che sarà inviato per il primo bimestre successivo all'entrata in vigore del presente decreto, saranno comunicate le variazioni verificatesi a partire dal 1° gennaio 1974.

Art. 4.

Il comitato esecutivo dell'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, avvalendosi della facoltà prevista dalla lettera *c*) dell'art. 7 della citata legge n. 903, provvede ad anticipare, per conto dei singoli iscritti al Fondo e con diritto di rivalsa nei confronti dei medesimi, i contributi di cui all'art. 6 di detta legge, operandone il versamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio fondi speciali di previdenza, in Roma, in rate bimestrali posticipate.

Art. 5.

Ai fini della liquidazione della pensione ai ministri di culto o ai superstiti che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 11, 12, 13, 14 e 17 della predetta legge, il comitato esecutivo dell'Unione cristiana evangelica battista d'Italia trasmette all'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio fondi speciali di previdenza, le domande dei ministri di culto pensionabili o dei relativi superstiti, allegando, per ciascuna di esse, i documenti indicati nel precedente art. 2 e, per i superstiti, la domanda prescritta dall'art. 14 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, nonché la dichiarazione che attesti lo stato invalidante del richiedente la pensione prevista dall'art. 12, comma quarto, e la dichiarazione richiesta dal successivo comma quinto, di usura dell'attività esercitata dopo la presentazione della domanda di pensionamento per invalidità.

Art. 6.

In riferimento a quanto disposto dall'art. 17, comma terzo, della legge citata, le pensioni ai ministri di culto e superstiti vengono erogate con le modalità in vigore per le altre pensioni corrisposte dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, ivi compresa la modalità del rilascio dell'assegno bancario presso il domicilio indicato nella domanda di pensionamento.

Il ministro di culto pensionato od il superstite avente diritto a pensione di riversibilità, che sia malato, impedito od assente dall'Italia, può delegare all'incasso della pensione un familiare od un altro ministro di culto appartenente alla sua stessa Chiesa ed iscritto al Fondo.

Art. 7.

Le quote di pensione che, ai sensi dell'art. 15 della citata legge, sono maturate a far tempo dalle decorrenze previste da detto articolo, in caso di morte del ministro di culto o dell'avente diritto a pensione di riversibilità, anche se avvenuta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono riscuotibili dagli aventi diritto di successione.

Art. 8.

La facoltà di rinunciare alla sospensione dei versamenti contributivi ai fondi istituiti con la legge 5 luglio 1961, n. 580, ai sensi dell'art. 8 della legge citata, può essere esercitata dagli interessati con l'osservanza delle norme di cui all'articolo medesimo.

Art. 9.

Ai fini della corresponsione dei contributi dovuti dagli iscritti ai sensi dell'art. 6 della legge n. 903, ogni diritto di mora è applicabile a partire dall'inizio del mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto.

Per quant'altro non contemplato nel presente decreto, valgono le norme previste dalla legge 22 dicembre 1973, n. 903.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1974

Il Ministro: TAVIANI

(4836)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 22/1974. Applicazione del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 427, convertito in legge 4 agosto 1973, n. 496.

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 24 luglio 1973, n. 427, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 496;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 20 febbraio 1974;

Considerato che le richieste di adeguamento dei prezzi presentate dalle imprese produttrici ed importatrici o dalle rispettive organizzazioni, ai sensi dell'art. 5 sopracitato risultano esposte in modo tale da non potersi accertare le reali situazioni di mercato, dirette e indirette;

Considerato che l'accertamento predetto potrà essere effettuato sulla base di domande che siano scaglionate nel tempo e diffuse territorialmente;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947);

Delibera:

1) Le domande presentate dalle imprese indicate nell'allegato *A*, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 496, vengono respinte per le considerazioni riportate nelle premesse.

2) Agli adeguamenti di prezzo richiesti dalle imprese indicate nello stesso allegato *A*, ove risulti necessario, sarà provveduto, per settori merceologici, nell'ambito delle direttive del C.I.P.E.

3) L'allegato *A* fa parte integrante del presente provvedimento.

Roma, addì 21 giugno 1974

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato Presidente della giunta
DE MITA

ALLEGATO *A*

Posizione	Ditta
1137	Cons. prosciutto veneto - Salumi e prosciutti - Montagnana
003	A.I.I.P.A. - A.N.I.C.A.V. - Milano - Napoli - Prod. alim. cons. Per i propri associati
231	Pastif. Bianchi - Pasta alim. - Levanto
38	Barilla - Pasta alim. - Parma
795	Gramm B. - Margarina - Bolzano
137	Pastif. Bazzanese - Pasta alim. - Lavino di Zola Predosa
1138	Nardoni Natale - Olio di oliva - Vallecorsa
1138	Nardoni Natale - Olio di semi - Vallecorsa
607	Ditta Viganò - Pasta alim. - Bergamo
0010	Feder regionale ind. delle Marche - Pasta alim. - Ancona Per i propri associati
163	Milupa - Prod. dietetici - Padova
195	Cirio - Prod. alim. cons. - Roma

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato Presidente della giunta
DE MITA

(5027)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale psichiatrico di Pergine ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 900.6.III.83/5 in data 20 febbraio 1974 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale psichiatrico provinciale di Pergine (Trento) è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ente medesimo, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(4889)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale provinciale generale « Vittorio Emanuele II » di Caltanissetta ad istituire una scuola per infermieri professionali.

Con decreto n. 900.6/II/18/3 in data 9 febbraio 1974 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale provinciale generale « Vittorio Emanuele II » di Caltanissetta è autorizzata ad istituire una scuola per infermieri professionali con sede presso l'ente ospedaliero stesso.

(4890)

Autorizzazione all'amministrazione dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia di Reggio Calabria ad istituire una scuola per puericultrici.

Con decreto n. 900.6/II/67/7 del 20 febbraio 1974 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia di Reggio Calabria è autorizzata ad istituire una scuola per puericultrici, con sede presso la propria casa della madre e del bambino di Reggio Calabria.

(4891)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile « Umberto I » di Ancona ad istituire un corso annuale di specializzazione in fisiopatologia respiratoria per infermieri professionali.

Con decreto n. 900.6/C.S.3/5 in data 20 febbraio 1974 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile « Umberto I » di Ancona è autorizzata ad istituire un corso annuale di perfezionamento in fisiopatologia respiratoria con sede presso l'ospedale stesso.

(4892)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile « Umberto I » di Ancona ad istituire un corso annuale di specializzazione in assistenza neurologica e neurochirurgica per infermieri professionali.

Con decreto n. 900.6/C.S.3/6 in data 20 febbraio 1974 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile « Umberto I » di Ancona è autorizzata ad istituire un corso di specializzazione in assistenza neurologica e neurochirurgica con sede presso l'ospedale stesso.

(4893)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Grosseto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 11 giugno 1974, la provincia di Grosseto viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.020.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1819/M)

Autorizzazione al comune di Molise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 giugno 1974, il comune di Molise (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.152.502, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1810/M)

Autorizzazione al comune di Montefalcone nel Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 giugno 1974, il comune di Montefalcone nel Sannio (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.967.685, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1811/M)

Autorizzazione al comune di Torella del Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 giugno 1974, il comune di Torella del Sannio (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.475.769, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1812/M)

Autorizzazione al comune di San Costantino Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 giugno 1974, il comune di San Costantino Calabro (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.595.550, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1813/M)

Autorizzazione al comune di Carpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 giugno 1974, il comune di Carpino (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 119.763.760, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1814/M)

Autorizzazione al comune di Lesina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 giugno 1974, il comune di Lesina (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 84.172.480, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1815/M)

Autorizzazione al comune di Bonefro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 giugno 1974, il comune di Bonefro (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.678.201, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1816/M)

Autorizzazione al comune di Zocca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 11 giugno 1974, il comune di Zocca (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 168.660.435, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1817/M)

Autorizzazione al comune di Castello di Serravalle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 11 giugno 1974, il comune di Castello di Serravalle (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.026.465, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1818/M)

Autorizzazione al comune di Nuoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1974, il comune di Nuoro viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.365.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1821/M)

Autorizzazione al comune di Bellaria-Igea Marina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 11 giugno 1974, il comune di Bellaria-Igea Marina (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 316.152.775, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1822/M)

Autorizzazione al comune di Mirabello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 11 giugno 1974, il comune di Mirabello (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1823/M)

Autorizzazione al comune di Cesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 11 giugno 1974, il comune di Cesa (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.455.820, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1824/M)

Autorizzazione al comune di Crevalcore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 11 giugno 1974, il comune di Crevalcore (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 222.885.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1825/M)

Autorizzazione al comune di Valnegra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 11 giugno 1974, il comune di Valnegra (Bergamo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.172.685, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1826/M)

Autorizzazione al comune di Castiglion Fiorentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 11 giugno 1974, il comune di Castiglion Fiorentino (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 370.403.840, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1827/M)

Autorizzazione al comune di Roncobello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 11 giugno 1974, il comune di Roncobello (Bergamo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.064.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1828/M)

Autorizzazione al comune di Aci S. Antonio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1974, il comune di Aci S. Antonio (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 83.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1829/M)

Autorizzazione al comune di Aci Castello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1974, il comune di Aci Castello (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1830/M)

Autorizzazione al comune di Riposto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1974, il comune di Riposto (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 255.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1831/M)

Autorizzazione al comune di Aci Bonaccorsi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1974, il comune di Aci Bonaccorsi (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1832/M)

Autorizzazione al comune di Tortorici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1974, il comune di Tortorici (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1833/M)

Autorizzazione al comune di San Teodoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1974, il comune di San Teodoro (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1834/M)

Autorizzazione al comune di San Fratello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1974, il comune di San Fratello (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1835/M)

Autorizzazione al comune di S. Maria di Licodia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1974, il comune di S. Maria di Licodia (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 87.380.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1836/M)

Autorizzazione al comune di S. Agata li Battiati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1974, il comune di S. Agata li Battiati (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1837/M)

Autorizzazione al comune di Milo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1974, il comune di Milo (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1838/M)

Autorizzazione al comune di Mascali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1974, il comune di Mascali (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 155.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1839/M)

Autorizzazione al comune di Tripi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1974, il comune di Tripi (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 90.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1840/M)

Autorizzazione al comune di Villafranca Tirrena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1974, il comune di Villafranca Tirrena (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1841/M)

Autorizzazione al comune di Venetico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1974, il comune di Venetico (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1842/M)

Autorizzazione al comune di Cagliari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 11 giugno 1974, il comune di Cagliari viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 7.035.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1843/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 114

Corso dei cambi del 19 giugno 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	652,05	652,05	651,80	652,05	652 —	652,10	651,95	652,05	652,05	652 —
Dollaro canadese	674,50	674,50	675,50	674,50	676 —	674,75	674,75	674,50	674,50	674,50
Franco svizzero	218,24	218,24	218,25	218,24	217,50	218,20	218,20	218,24	218,24	218,24
Corona danese	109,80	109,80	109,60	109,80	109 —	109,70	109,25	109,80	109,80	109,80
Corona norvegese	120,69	120,69	121 —	120,69	120 —	120,65	120,65	120,69	120,69	120,68
Corona svedese	149,80	149,80	150 —	149,80	148,50	149,80	149,75	149,80	149,80	149,80
Fiorino olandese	246,35	246,35	246,60	246,35	246 —	246,30	246,35	246,35	246,35	246,30
Franco belga	17,2240	17,224	17,24	17,2240	17,10	17,22	17,225	17,2240	17,22	17,22
Franco francese	132,62	132,62	133 —	132,62	132,50	132,65	132,50	132,62	132,62	132,60
Lira sterlina	1559,75	1559,75	1561 —	1559,75	1558 —	1559,80	1559,50	1559,75	1559,75	1559,75
Marco germanico	258,85	258,85	259,40	258,85	258 —	258,85	258,75	258,85	258,85	258,85
Scellino austriaco	36,09	36,09	36,07	36,09	36 —	36,10	36,07	36,09	36,09	36,08
Escudo portoghese	26,30	26,30	26,36	26,30	26,15	26,30	26,31	26,30	26,30	26,30
Peseta spagnola	11,3925	11,3925	11,43	11,3925	11,41	11,38	11,40	11,3925	11,39	11,40
Yen giapponese	2,3095	2,3095	2,33	2,3095	2,31	2,30	2,3120	2,3095	2,30	2,30

Media dei titoli del 19 giugno 1974

Titolo	
Rendita 5 % 1935	86,675
Redimibile 3,50 % 1934	99,900
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,950
» 5 % (Ricostruzione)	87,150
» 5 % (Riforma fondiaria)	87,550
» 5 % (Città di Trieste)	88,250
» 5 % (Beni esteri)	87,100
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	88,650
» 5,50 % » » 1968-83	85,900
» 5,50 % » » 1969-84	86,900
» 6 % » » 1970-85	91,175
» 6 % » » 1971-86	91,425
» 6 % » » 1972-87	91,325
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,225
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	96,750
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,275
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	88,575
» 5 % (» 1° aprile 1978)	86,650
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	89,025
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	89,300
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	85,300

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 giugno 1974

Valuta	
Dollaro USA	652 —
Dollaro canadese	674,625
Franco svizzero	218,22
Corona danese	109,525
Corona norvegese	120,67
Corona svedese	149,775
Fiorino olandese	246,35
Franco belga	17,224
Franco francese	132,56
Lira sterlina	1559,625
Marco germanico	258,80
Scellino austriaco	36,08
Escudo portoghese	26,305
Peseta spagnola	11,396
Yen giapponese	2,311

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Commissioni esaminatrici per l'abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale per l'anno 1974

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1973, con cui è stata indetta una sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di procuratore presso le corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento, Trieste e Venezia, per l'anno 1974;

Ritenuto che occorre ora nominare le commissioni esaminatrici in ciascuna sede delle predette corti di appello;

Visti l'art. 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36 e l'art. 1, n. 5), della legge 23 marzo 1940, n. 254;

Viste le lettere con le quali i presidenti delle corti di appello sopra indicate, sentiti i locali ordini forensi, hanno designato, per la composizione delle Commissioni esaminatrici, avvocati aventi un'anzianità di iscrizione nell'albo non inferiore a cinque anni, ai sensi del citato art. 1, n. 5), della legge 23 marzo 1940, n 254;

Decreta:

Le commissioni per gli esami di procuratore, per l'anno 1974, sono costituite come appresso:

1. — Corte di appello di Ancona

Presidente effettivo:

Menicucci dott. Glauco, presidente di sezione della corte di appello di Ancona.

Componenti effettivi:

Gugliormella dott. Arrigo, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Ancona;
Carinci prof. Franco, nato a Bologna il 25 settembre 1938, dell'Università degli studi di Urbino;
Ascoli avv. Clemente, nato a Perugia il 4 giugno 1913, dell'ordine di Ancona;
Vergari avv. Luigi, nato a Lecce il 5 dicembre 1919, dell'ordine di Ancona.

Presidente supplente:

Fesce dott Isidoro, consigliere della corte di appello di Ancona;

Componenti supplenti:

Pallucchini dott. Osvaldo, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Ancona;
Mura prof. Alberto, nato a Roma il 23 giugno 1943, della Università degli studi di Urbino, con sede in Ancona;
Vettori avv. Giacomo, nato ad Ancona l'8 ottobre 1933, dell'ordine di Ancona;
Torregiani avv. Francesco, nato a Portorecanati il 23 settembre 1931, dell'ordine di Ancona.

2. — Corte di appello di Bari

Presidente effettivo:

Arnao dott. Ugo, presidente di sezione della corte di appello di Bari.

Componenti effettivi:

Zaccaria dott. Domenico, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Bari;
Costantino prof. Michele, nato a Bari il 21 marzo 1939, dell'Università degli studi di Bari;
Losacco avv. Luigi, nato a Bari il 6 novembre 1904, dell'ordine di Bari;
Catalano avv. Francesco, nato ad Acquaviva delle Fonti il 12 gennaio 1913, dell'ordine di Bari;

Presidente supplente:

Santoro dott. Aldo, consigliere della corte di appello di Bari.

Componenti supplenti:

Finocchi dott. Francesco, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Bari;
Tucci prof. Giuseppe, nato a Rossano Calabro il 20 luglio 1940 dell'Università degli studi di Bari;
Barile avv. Antonio, nato a Irsina il 31 maggio 1921, dell'ordine di Bari;
Distaso avv. Walter, nato a Putignano il 17 agosto 1933, dell'ordine di Bari.

3. — Corte di appello di Bologna

Presidente effettivo:

Mariani dott. Luigi, presidente di sezione della corte di appello di Bologna.

Componenti effettivi:

Leoni dott. Pier Luigi, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Bologna;
Ferri prof. Luigi, nato a Crespellano il 24 luglio 1914, della Università degli studi di Bologna;
Ghezzi avv. Enrico, nato a Bologna il 19 luglio 1904, dell'ordine di Bologna;
Zoboli avv. Alberto, nato a Bologna il 22 gennaio 1923, dell'ordine di Bologna.

Presidente supplente:

Bonafede dott. Alessandro, consigliere della corte di appello di Bologna.

Componenti supplenti:

Iannaccone dott. Pellegrino, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Bologna;
Castellano prof. Gaetano, nato a Bologna il 31 luglio 1935, dell'Università degli studi di Modena;
Villa avv. Walter, nato a Rimini il 2 agosto 1918, dell'ordine di Bologna;
Luppi avv. Vincenzo, nato a Modena il 18 settembre 1926, dell'ordine di Bologna.

4. — Corte di appello di Brescia

Presidente effettivo:

Di Giovine dott. Matteo, consigliere della corte di appello di Brescia.

Componenti effettivi:

Frau dott. Augusto, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Brescia;
Guarneri prof. Giuseppe, nato a Gadesco il 31 marzo 1909, dell'Università degli studi di Parma;
Biemmi avv. Pierfranco, nato a Brescia il 5 febbraio 1908, dell'ordine di Brescia;
Chiodi avv. Giovanni, nato a Brescia il 9 luglio 1921, dell'ordine di Brescia.

Presidente supplente:

Marzari dott. Mario, presidente del tribunale dei minorenni di Brescia.

Componenti supplenti:

Corigliano dott. Nicola, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Brescia;
Ravazzoni prof. Alberto, nato a Parma il 27 maggio 1928, dell'Università degli studi di Parma;
Grassi avv. Piero, nato a Brescia il 20 agosto 1917, dell'ordine di Brescia;
Gorlani avv Innocenzo, nato a Brescia il 29 luglio 1937, dell'ordine di Brescia.

5. — Corte di appello di Cagliari

Presidente effettivo:

Andreozzi dott. Silverio, consigliere della corte di appello di Cagliari.

Componenti effettivi:

Testaverde dott. Giuseppe, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Cagliari;
Salis prof. Lino, nato a Sassari il 28 febbraio 1905, della Università degli studi di Cagliari;
Caredda avv. Vincenzo, nato a Cagliari il 4 giugno 1923, dell'ordine di Cagliari;
Cotti avv. Marino, nato a Cagliari il 4 marzo 1934, dell'ordine di Cagliari.

Presidente supplente:

Plaisant dott. Antonio, consigliere della corte di appello di Cagliari.

Componenti supplenti:

Viarengo dott. Giovanni, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Cagliari;
Concas prof. Luigi, nato a Pola il 10 maggio 1931, dell'Università degli studi di Cagliari;
Colomo avv. Mario, nato a Ortueri il 26 marzo 1920, dell'ordine di Cagliari;
Demontis avv. Elio, nato a Macomer il 29 settembre 1927, dell'ordine di Cagliari.

6. — CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA

Presidente effettivo:

Patanè dott. Sebastiano, consigliere della corte di appello di Caltanissetta.

Componenti effettivi:

Costa dott. Gaetano, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Caltanissetta;
Arcidiacono prof. Luigi, nato a Napoli il 27 gennaio 1936, dell'Università degli studi di Catania;
Zoda avv. Luigi, nato a Caltanissetta il 12 agosto 1927, dell'ordine di Caltanissetta;
Cigna avv. Oreste, nato a S. Cataldo il 15 settembre 1931, dell'ordine di Caltanissetta.

Presidente supplente:

Perracchio dott. Pietro, consigliere della corte di appello di Caltanissetta.

Componenti supplenti:

Cibardo Bisaccia dott. Giuseppe, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Caltanissetta;
Paterniti prof. Carlo, nato a Naso il 5 novembre 1940, dell'Università degli studi di Catania;
Miraglia avv. Angelo, nato a Caltanissetta il 26 febbraio 1925, dell'ordine di Caltanissetta;
Scarlata avv. Francesco, nato a Villalba il 25 ottobre 1929, dell'ordine di Caltanissetta.

7. — CORTE DI APPELLO DI CATANIA

Presidente effettivo:

Cultrera dott. Paolo, presidente di sezione della corte di appello di Catania.

Componenti effettivi:

Auletta dott. Tommaso, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Catania;
Alì prof. Michele, nato a Caltagirone il 29 marzo 1940, dell'Università degli studi di Catania;
Dato avv. Antonello, nato a Caltanissetta il 2 ottobre 1915, dell'ordine di Catania;
Ronsisvalle avv. Franco, nato a Catania il 4 novembre 1924, dell'ordine di Catania.

Presidente supplente:

Vinci dott. Alessandro, consigliere della corte di appello di Catania.

Componenti supplenti:

Castro dott. Santi, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Catania;
Vitale prof. Antonino, nato a Catania il 1° marzo 1934, dell'Università degli studi di Catania;
Rizza avv. Armando, nato a Caltanissetta l'8 dicembre 1919, dell'ordine di Catania;
Di Martino avv. Giuseppe, nato a Catania il 21 settembre 1913, dell'ordine di Catania.

8. — CORTE DI APPELLO DI CATANZARO

Presidente effettivo:

Pettinato dott. Giacinto, consigliere della corte di appello di Catanzaro.

Componenti effettivi:

Cinque dott. Fabiano, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Catanzaro;
Gullo prof. avv. Luigi, nato a Cosenza il 9 marzo 1917, dell'Università degli studi di Roma, residente in Cosenza;
Sapia avv. Orlando, nato a Rossano il 27 febbraio 1903, dell'ordine di Catanzaro;
Cantafora avv. Alfredo, nato a Castrovillari il 13 giugno 1903, dell'ordine di Catanzaro.

Presidente supplente:

Porchia dott. Gaspare, consigliere della corte di appello di Catanzaro.

Componenti supplenti:

Sgromo dott. Bruno, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Catanzaro;
De Stefano prof. avv. Giuseppe, nato a Torre del Greco il 20 febbraio 1905, dell'Università degli studi di Roma, residente a Reggio Calabria;
Marini avv. Giuseppe, nato a Catanzaro il 6 agosto 1907, dell'ordine di Catanzaro;
Barbieri avv. Saverio, nato a Catanzaro il 19 dicembre 1913, dell'ordine di Catanzaro.

9. — CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

Presidente effettivo:

Poggi dott. Renzo, presidente di sezione della corte di appello di Firenze.

Componenti effettivi:

Mazzanti dott. Manlio, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Firenze;
Romano prof. Francesco, nato a Firenze il 13 novembre 1934, dell'Università degli studi di Firenze;
Taddei-Elmi avv. Giorgio, nato a Firenze il 21 ottobre 1910, dell'ordine di Firenze;
Fortini avv. Ferruccio, nato a Firenze il 26 maggio 1930, dell'ordine di Firenze.

Presidente supplente:

Tonni dott. Luciano, consigliere della corte di appello di Firenze.

Componenti supplenti:

Masini dott. Tommaso, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Firenze;
Corsi prof. Francesco, nato a Firenze l'8 novembre 1933, dell'Università degli studi di Firenze;
Nelli avv. Giovanni, nato a L'Aquila il 2 novembre 1902, dell'ordine di Firenze;
Bisori avv. Augusto, nato a Lucca il 16 marzo 1906, dell'ordine di Firenze.

10. — CORTE DI APPELLO DI GENOVA

Presidente effettivo:

Moreno dott. Giovanni, presidente di sezione della corte di appello di Genova.

Componenti effettivi:

Lazzaro dott. Riccardo, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Genova;
Pericu prof. Giuseppe, nato a Genova il 20 ottobre 1937, dell'Università degli studi di Genova;
Murtula avv. Franco, nato a Genova-Apparizione il 20 agosto 1923, dell'ordine di Genova;
Foppiano avv. Ubaldo, nato a Genova il 9 febbraio 1927, dell'ordine di Genova.

Presidente supplente:

Saitta dott. Placido, consigliere della corte di appello di Genova.

Componenti supplenti:

Boccia dott. Camillo, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Genova;
Persico prof. Giovanni, nato a Genova il 14 gennaio 1927, dell'Università degli studi di Genova;
Zanin avv. Pietro, nato a Genova l'8 gennaio 1907, dell'ordine di Genova;
Raggi avv. Carlo, nato a Genova il 12 dicembre 1924, dell'ordine di Genova.

11. — CORTE DI APPELLO DE L'AQUILA

Presidente effettivo:

Pollo-Poesio dott. Virginio, presidente del tribunale di Avezzano.

Componenti effettivi:

Troise dott. Armando, procuratore della Repubblica presso il tribunale de L'Aquila;
Ambrosini prof. Antonio, nato a Favara il 10 settembre 1888, dell'Università degli studi di Roma, residente in Roma;
Relleva avv. Speranza, nato a L'Aquila il 27 ottobre 1902, dell'ordine de L'Aquila;
Tedeschini-D'Annibale avv. Marcello, nato a L'Aquila il 3 febbraio 1920, dell'ordine de L'Aquila.

Presidente supplente:

Mammarella dott. Giulio, consigliere della corte di appello de L'Aquila.

Componenti supplenti:

Ruggiero dott. Corrado, sostituto procuratore generale presso la corte di appello de L'Aquila;
Rossi prof. Adriano, nato a Bordighera il 19 marzo 1936, dell'Università degli studi di Roma, residente in L'Aquila;
Ludovici avv. Luigi, nato a L'Aquila il 13 settembre 1914, dell'ordine de L'Aquila;
Manieri avv. Francesco, nato a L'Aquila il 26 novembre 1919, dell'ordine de L'Aquila.

12 — CORTE DI APPELLO DI LECCE

Presidente effettivo:

De Palma dott. Vito, presidente di sezione della corte di appello di Lecce.

Componenti effettivi:

Chiriacò dott. Vincenzo, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Lecce;
Codacci-Pisanelli prof. Giuseppe, nato a Roma il 28 marzo 1913, dell'Università degli studi di Lecce;
Lecciso avv. Pietro, nato a Lecce il 1° agosto 1905, dell'ordine di Lecce;
Scuro avv. Giulio, nato a Campi Salentino il 5 marzo 1913, dell'ordine di Lecce.

Presidente supplente:

Gustapane dott. Giuseppe, presidente di sezione della corte di appello di Lecce.

Componenti supplenti:

Cacciapaglia dott. Nicola, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Lecce;
Bozzi prof. Rodolfo, nato a Bari il 31 ottobre 1925, della Università degli studi di Lecce;
Greco avv. Salvatore, nato a Novoli il 24 dicembre 1912, dell'ordine di Lecce;
Santoro avv. Tommaso, nato a Lecce il 20 febbraio 1913, dell'ordine di Lecce.

13. — CORTE DI APPELLO DI MESSINA

Presidente effettivo:

Turiano dott. Sebastiano, presidente di sezione della Corte di appello di Messina.

Componenti effettivi:

Fiorentino dott. Eugenio, procuratore della Repubblica presso il tribunale dei minorenni di Messina;
Buccisano prof. Orazio, nato a Melicuccà il 27 settembre 1930, dell'Università degli studi di Messina;
Galluccio avv. Giuseppe, nato a S. Angelo di Brolo il 23 luglio 1908, dell'ordine di Messina;
Gazzara avv. Giacomo, nato a Messina il 24 luglio 1915, dell'ordine di Messina.

Presidente supplente:

Nicastro dott. Giuseppe, consigliere della corte di appello di Messina.

Componenti supplenti:

Iannelli dott. Salvatore, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Patti;
Ferrari prof. Sigfrido, nato a Palmi il 18 aprile 1930, dell'Università degli studi di Messina;
La Floresta avv. Antonino, nato a Messina il 10 agosto 1915, dell'ordine di Messina;
Saija avv. Pietro, nato a Villafranca Tirrena il 15 giugno 1918, dell'ordine di Messina.

14. — CORTE DI APPELLO DI MILANO

Presidente effettivo:

Pernigotti dott. Pio, presidente di sezione della corte di appello di Milano.

Componenti effettivi:

Ambrosini dott. Nicola, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Milano;
Mineo prof. Antonino, nato a Collesano il 17 gennaio 1937, dell'Università cattolica di Milano;
Benvenuto avv. Alfredo, nato a Monterosso al Mare il 12 novembre 1914, dell'ordine di Milano;
Pacchioni avv. Francesco, nato a Cavezzo l'11 gennaio 1928, dell'ordine di Milano.

Presidente supplente:

Iovane dott. Aniello, consigliere della corte di appello di Milano.

Componenti supplenti:

Martino dott. Giacomo, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Milano;
Rotondi prof. Mario, nato a Gorla Minore il 9 settembre 1900, dell'Università degli studi di Milano;
Bonatti avv. Rinaldo, nato a Milano il 4 novembre 1933, dell'ordine di Milano;
Ratti avv. Luigi, nato a Gorgonzola il 25 agosto 1933, dell'ordine di Milano.

15. — CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Presidente effettivo:

D'Anna dott. Salvatore, magistrato di cassazione, in funzione di consigliere della corte di appello di Napoli.

Componenti effettivi:

Pisani Massamormile dott. Carlo, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Napoli;
Petroncelli prof. Mario, nato a Francavilla a Mare il 7 aprile 1906, dell'Università degli studi di Napoli;
Chiantera avv. Vito, nato a Napoli il 9 luglio 1904, dell'ordine di Napoli;
Benincasa avv. Renato, nato a Napoli il 18 marzo 1931, dell'ordine di Napoli.

Presidente supplente:

Troisi dott. Mario, consigliere della corte di appello di Napoli.

Componenti supplenti:

Turino dott. Emanuele, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Napoli;
Tesauro prof. Paolo, nato a Napoli l'11 ottobre 1934, dell'Università degli studi di Napoli;
Siniscalchi avv. Vincenzo, nato a Napoli il 7 agosto 1931, dell'ordine di Napoli;
Meo avv. Giuseppe, nato a Napoli il 22 maggio 1924, dell'ordine di Napoli.

16. — CORTE DI APPELLO DI PALERMO

Presidente effettivo:

Minì dott. Salvatore, consigliere della corte di appello di Palermo.

Componenti effettivi:

Nasca dott. Giovanni, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Palermo;
Tranchina prof. Giovanni, nato a Messina il 24 giugno 1937, dell'Università degli studi di Palermo;
D'Arle avv. Amedeo, nato a Palermo il 18 settembre 1920, dell'ordine di Palermo;
Tortorici avv. Michele, nato a Palermo il 24 marzo 1911, dell'ordine di Palermo.

Presidente supplente:

Caccamo dott. Giacomo, consigliere della corte d'appello di Palermo.

Componenti supplenti:

Damiani dott. Giovanni, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Palermo;
Galasso prof. Alfredo, nato a Palermo il 4 aprile 1940, dell'Università degli studi di Palermo;

Restivo avv. Frino, nato a Palermo l'11 marzo 1926, dell'ordine di Palermo;
Gallo avv. Nicolò, nato a Palermo il 30 luglio 1925, dell'ordine di Palermo.

17. — Corte di appello di Perugia

Presidente effettivo:

Aversano dott. Mario, presidente di sezione della corte di appello di Perugia.

Componenti effettivi:

Colacci dott. Marino Aldo, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Perugia;
Benedetti prof. Giuseppe, nato a Canepina il 2 marzo 1930, dell'Università degli studi di Perugia;
Bacicchi avv. Giuseppe, nato a Rovigno d'Istria il 18 marzo 1907, dell'ordine di Perugia;
Magnini avv. Dante, nato a Perugia il 30 gennaio 1921, dell'ordine di Perugia.

Presidente supplente:

Canaletti dott. Egidio, consigliere della corte di appello di Perugia.

Componenti supplenti:

Cristallo dott. Aurelio, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Perugia;
Badiali prof. Giorgio, nato ad Albano Laziale il 9 marzo 1932, dell'Università degli studi di Perugia;
Mariani Marini avv. Alarico, nato ad Assisi il 26 novembre 1931, dell'ordine di Perugia;
Olivi avv. Alessandrina, nata a Perugia l'8 aprile 1924, dell'ordine di Perugia.

18. — Corte di appello di Potenza

Presidente effettivo:

Cammarosano dott. Giorgio, presidente di sezione della corte di appello di Potenza.

Componenti effettivi:

Gagliardi dott. Diodato, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Potenza;
Bove prof. Lucio, nato a Napoli il 29 maggio 1933, della Università degli studi di Napoli;
Bonifacio avv. Luigi, nato a Potenza il 19 ottobre 1924, dell'ordine di Potenza;
Cordasco avv. Domenico, nato ad Acerenza l'8 luglio 1924, dell'ordine di Potenza.

Presidente supplente:

Procaccini dott. Pasquale, consigliere della corte d'appello di Potenza.

Componenti supplenti:

Giannotta dott. Giuseppe, procuratore della Repubblica presso il tribunale dei minorenni di Potenza;
Gatti prof. Serafino, nato a Roma il 3 febbraio 1937, dell'Università degli studi di Roma;
Lotito avv. Giuseppe Gerardo, nato a Potenza il 16 novembre 1928, dell'ordine di Potenza;
Luongo avv. Giuseppe, nato a Potenza il 24 novembre 1929, dell'ordine di Potenza.

19. — Corte di appello di Roma

Presidente effettivo:

Cusani dott. Giovanni, presidente di sezione della corte d'appello di Roma.

Componenti effettivi:

Gabrieli dott. Romolo, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Roma;
Longo prof. Giannetto, nato a Roma il 2 gennaio 1904, dell'Università di Macerata, residente in Roma, via Nemorense n. 108;
Villa avv. Giorgio, nato a Roma il 27 marzo 1924, dell'ordine di Roma;
De Matteis avv. Vinicio, nato ad Isernia il 20 novembre 1916, dell'ordine di Roma.

Presidente supplente:

Perri dott. Antonio Maria, consigliere della corte di appello di Roma.

Componenti supplenti:

Quaglione dott. Pasquale, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Roma;
Schiavello prof. Luigi, nato a Catanzaro il 1° agosto 1931, dell'Università degli studi di Pisa, residente in Roma, via Romeo Romei, 27;
Sponsilli avv. Giuseppe, nato a Napoli il 16 dicembre 1916, dell'ordine di Roma;
De Bernardinis avv. Enrico, nato a Roma il 27 marzo 1925, dell'ordine di Roma.

20. — Corte di appello di Torino

Presidente effettivo:

Corgnier dott. Vittorio, presidente di sezione della corte di appello di Torino.

Componenti effettivi:

Buscaglino-Strambio dott. Carlo, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Torino;
Gallo prof. Filippo Carlo, nato a Sommariva Bosco il 16 settembre 1924, dell'Università degli studi di Torino;
Zaccone avv. Cesare, nato a Torino il 3 gennaio 1928, dell'ordine di Torino;
Buffa avv. Alberto, nato a Torino il 31 ottobre 1924, dell'ordine di Torino.

Presidente supplente:

Baietto dott. Vincenzo, presidente di sezione della corte di appello di Torino.

Componenti supplenti:

Luise dott. Ugo, sostituto procuratore generale presso la corte d'appello di Torino;
Provera prof. Giuseppe, nato a Montechiaro d'Asti il 12 ottobre 1919, dell'Università degli studi di Torino;
Tortonese avv. Giovanni, nato a Torino il 27 luglio 1920, dell'ordine di Torino;
Grande-Stevens avv. Franzo, nato a Napoli il 13 settembre 1928, dell'ordine di Torino.

21. — Corte di appello di Trento

Presidente effettivo:

De Robertis dott. Corrado, presidente della corte di appello di Trento.

Componenti effettivi:

Zanfei dott. Catullo, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Trento;
de Cristofaro prof. Marcello, nato a Monteodorisio il 23 febbraio 1939, dell'Università degli studi di Padova;
Valcanover avv. Renato, nato a Trento il 22 dicembre 1923, dell'ordine di Trento;
Gerola avv. Ivo, nato a Trento il 24 settembre 1932, dell'ordine di Trento.

Presidente supplente:

Ierimonte dott. Pasquale, presidente di sezione della corte di appello di Trento.

Componenti supplenti:

de Eccher dott. Mario, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Trento;
Angelici prof. Mario, nato a Porto S. Giorgio il 27 luglio 1920, dell'Università degli studi di Padova;
Mengoni avv. Flavio, nato a Trento l'11 gennaio 1929, dell'ordine di Trento;
Pompeati avv. Francesco, nato a Trento il 22 novembre 1933, dell'ordine di Trento.

22. — Corte di appello di Trieste

Presidente effettivo:

Zumin dott. Eugenio, presidente di sezione della corte di appello di Trieste.

Componenti effettivi:

Lenzoni dott. Anteo, procuratore della Repubblica presso il tribunale dei minorenni di Trieste;
Gabrielli prof. Giovanni, nato a Trieste il 5 agosto 1939, dell'Università degli studi di Trieste;
Ferluga avv. Mario, nato a Trieste il 25 luglio 1900, dell'ordine di Trieste;
Lantschner avv. Giorgio, nato a Trieste il 19 settembre 1922, dell'ordine di Trieste.

Presidente supplente:

Cilento dott. Giorgio, magistrato di appello dirigente la pretura di Trieste.

Componenti supplenti:

Tavella dott. Corrado, magistrato di appello in funzione di sostituto procuratore della Repubblica di Trieste;
Caselli prof. Giovanni, nato a Monterenzio il 17 dicembre 1938, dell'Università degli studi di Trieste;
de Szombathely avv. Gabrio, nato a Trieste il 13 settembre 1917, dell'ordine di Trieste;
Girometta avv. Romano, nato a Trieste il 21 aprile 1918, dell'ordine di Trieste.

23. — CORTE DI APPELLO DI VENEZIA

Presidente effettivo:

Begnudelli dott. Giuseppe, consigliere della corte di appello di Venezia.

Componenti effettivi:

Carnesecchi dott. Ferdinando, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Venezia;
Zuccalà prof. Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 15 febbraio 1925 dell'Università degli studi di Padova;
Sarti avv. Cesare, nato a Pontelagoscuro il 5 novembre 1908, dell'ordine di Venezia;
Casellati avv. Antonio, nato a Venezia il 22 maggio 1928, dell'ordine di Venezia.

Presidente supplente:

Menniti-Ippolito dott. Arnaldo, consigliere della corte di appello di Venezia.

Componenti supplenti:

Meoli dott. Franco, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Venezia;
Suppiej prof. Giuseppe, nato a Venezia il 4 agosto 1927, dell'Università degli studi di Padova;
Adami avv. Ezio, nato a Venezia il 28 ottobre 1926, dell'ordine di Venezia;
Maggiolo avv. Angelo, nato a Venezia il 12 marzo 1927, dell'ordine di Venezia.

La spesa prevista per l'anno finanziario 1974 è di L. 4 000.000 (quattromilioni) sul cap. 1051.

Roma, addì 10 aprile 1974

Il Ministro: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1974
Registro n. 16 Giustizia, foglio n. 60

(4907)

MINISTERO DELLA DIFESA

Materie e programmi di esame del concorso a sedici posti di sottotenente di vascello (CP) in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1973, n. 1027, che sostituisce la tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1949, n. 674, relativa al programma dell'esame di concorso per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto interministeriale in data 5 marzo 1974, con il quale è stato bandito un concorso a sedici posti di sottotenente di vascello (CP) in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto;

Considerata la necessità che le prove di esame si svolgano sulla base del nuovo programma stabilito dal suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 1027, che entra in vigore in data 26 marzo 1974;

Decreta:

Art. 1.

Le materie ed i programmi di esame del concorso a sedici posti di sottotenente di vascello (CP) in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto, bandito con decreto interministeriale in data 5 marzo 1974, citato nelle premesse, sono quelli stabiliti dalla tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1973, n. 1027, che viene riportata in calce al presente decreto.

Art. 2.

Le prove scritte relative al concorso di cui all'art. 1 avranno luogo a Livorno nei giorni 25 e 26 giugno 1974.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 aprile 1974

Il Ministro per la difesa
ANDREOTTI

Il Ministro per la marina mercantile
COPPO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1974
Registro n. 11 Difesa, foglio n. 111

PROGRAMMA DI ESAME DI CONCORSO PER LA NOMINA AD UFFICIALE IN S.P.E. NEL RUOLO NORMALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO.

Numero d'ordine	MATERIE DI ESAME	Durata massima dell'esame per ogni prova	Coefficiente di importanza
	Esami scritti (1)		
1	Svolgimento di un tema di diritto della navigazione: parte marittima	8 ore	3
2	Svolgimento di un tema di diritto amministrativo	8 ore	3
	Esami orali (2)		
1	Diritto della navigazione: parte marittima	20 min.	3
2	Diritto internazionale marittimo	20 min.	2
3	Diritto privato e cenni di procedura civile	20 min.	2
4	Diritto penale e cenni di procedura penale	15 min.	2
5	Diritto costituzionale	15 min.	2
6	Diritto amministrativo	15 min.	2
7	Economia politica	15 min.	2
8	Geografia economica	15 min.	2
9	Lingua straniera facoltativa, a scelta tra inglese, francese o tedesco (3)	15 min.	1

(1) Le due prove scritte riguardano lo svolgimento di temi su argomenti tratti dalle tesi previste per le rispettive prove orali.

(2) La commissione ha facoltà di interrogare il candidato anche sul tema svolto per iscritto.

(3) Il candidato dovrà tradurre dall'italiano e parlare correntemente la lingua prescelta. Il punteggio della prova, pur sommandosi a quello delle altre, influirà esclusivamente sulla graduatoria dei vincitori.

1. — DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE: PARTE MARITTIMA

Tesi 1ª:

Definizioni, caratteri, fonti e interpretazioni del diritto della navigazione. Cenni storici. L'ordinamento amministrativo della navigazione marittima. Amministrazione diretta e indiretta, attiva e consultiva della marina mercantile. L'esercizio privato di funzioni e servizi pubblici. Il registro italiano navale.

Tesi 2ª:

Il personale marittimo Ordinamento della gente di mare. Matricole e titoli professionali. Il collocamento della gente di mare. Il personale addetto ai servizi portuali. Pilotaggio e rimorchio. Il personale delle costruzioni navali. Ordinamento del lavoro portuale. Uffici del lavoro portuale. Compagnie portuali.

Tesi 3ª:

I beni pubblici destinati alla navigazione marittima. Mare territoriale; demanio marittimo e gestione dei beni del demanio marittimo.

Tesi 4ª:

Attività amministrativa e di polizia nei porti e in materia di navigazione. Atti di stato civile in corso di navigazione.

Tesi 5ª:

Il regime amministrativo della nave. Costruzione, individuazione, nazionalità e cancellazione della nave. Navigabilità della nave. Documenti di bordo. La proprietà e comproprietà della nave Pubblicità della proprietà navale. Modi di acquisto della proprietà della nave. Privilegi e ipoteca.

Tesi 6ª:

L'esercizio della nave. L'impresa di navigazione: l'armatore e la società di armamento. Gli ausiliari dell'armatore. L'equipaggio. Il comandante della nave. I raccomandatari. Il contratto d'arruolamento.

Tesi 7ª:

I contratti di utilizzazione della nave: locazione e noleggio. Il trasporto di persone e di cose. Stallie e controstallie. Titoli rappresentativi delle merci trasportate: polizze di carico e ricevute per l'imbarco. Ordine di consegna.

Tesi 8ª:

Le avarie. La contribuzione alle avarie comuni. Danni classificati in avaria comune e beni tenuti alla contribuzione. Avaria-danno e avaria-spesa. Formazione delle masse creditorie e debitorie. La liquidazione delle avarie comuni. Regolamento di avaria e obbligo di contribuzione. Liquidazione amichevole: chirografo d'avaria.

Tesi 9ª:

Urto di navi e responsabilità per danni a terzi. Assistenza e salvataggio. Recupero e ritrovamento di relitti. Cenni sulle assicurazioni dei rischi della navigazione.

Tesi 10ª:

Le cause per sinistri marittimi. Le controversie di lavoro. Cenni di diritto penale marittimo. Delitti, contravvenzioni, disposizioni disciplinari.

2. — DIRITTO INTERNAZIONALE MARITTIMO

Tesi 1ª:

Concetto e definizione del diritto internazionale. Storia e fonti del diritto internazionale. I soggetti del diritto internazionale e il concetto di Stato. Diritti fondamentali degli Stati. Gli oggetti del diritto internazionale, in particolare: il territorio, i fiumi, il mare e l'atmosfera.

Tesi 2ª:

L'alto mare e gli altri spazi marittimi. Il mare territoriale e le acque interne. I fiumi internazionali. Sottosuolo marino e spazio atmosferico sovrastante l'alto mare.

Tesi 3ª:

Regime delle navi da guerra e mercantili. Regolamentazione internazionale della navigazione e dei traffici marittimi. Misure coercitive non belliche in tempo di pace.

Tesi 4ª:

Diritto internazionale marittimo in tempo di guerra. La guerra marittima e le sue operazioni caratteristiche. I belligeranti. La corsa. Mine e sommergibili. Blocco. Embargo e angaria. Rappresaglia.

Tesi 5ª:

Diritto di preda e sue limitazioni. Visita e cattura. Giudizio delle prede. Contrabbando. Assistenza ostile.

Tesi 6ª:

Neutralità. Diritti e doveri dei belligeranti in acque neutrali. Internamento delle navi e dei belligeranti.

3. — DIRITTO PRIVATO E CENNI DI PROCEDURA CIVILE

Tesi 1ª:

L'ordinamento giuridico. Società e Stato. La norma giuridica. Diritto pubblico e diritto privato. Fonti del diritto. La norma giuridica nel tempo e nello spazio. I conflitti di legge.

Tesi 2ª:

Il diritto soggettivo. Il rapporto giuridico e i suoi elementi. Soggetti: persone fisiche e persone giuridiche. Stato e capacità giuridica. Cittadinanza: acquisto, conflitto di cittadinanza, perdita, riacquisto. Stato di famiglia. La sede della persona. Domicilio e residenza. Assenza e dichiarazione di morte presunta.

Tesi 3ª:

Fatto ed atto giuridico. Il negozio giuridico: concetto, classificazione, elementi. La dichiarazione di volontà. Vizi della volontà. La pubblicità. La trascrizione.

Tesi 4ª:

La rappresentanza. Differenza tra procura e mandato. Conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato.

Tesi 5ª:

L'oggetto del rapporto giuridico. I beni. I diritti reali: proprietà, diritti reali di godimento. Il possesso e le azioni possessorie. L'usucapione.

Tesi 6ª:

Le obbligazioni. Effetti. Trasmissione. Estinzione. Inadempimento. Diritti reali di garanzia. Il decorso del termine.

Tesi 7ª:

Il contratto: nozione e specie. Elementi del contratto. Effetti e risoluzione dei contratti.

Tesi 8ª:

Le imprese commerciali. Le società: cenni generali sui tipi di società I collaboratori dell'imprenditore. Il rapporto di lavoro subordinato.

Tesi 9ª:

Nozioni generali sul processo civile. Competenza, giudizio di cognizione e giudizio di esecuzione Cenni generali sul fallimento e le altre procedure concorsuali.

Tesi 10ª:

Successione legittima e testamentaria.

4. — DIRITTO PENALE E CENNI DI PROCEDURA PENALE

Tesi 1ª:

La legge penale. Codice e leggi speciali. La legge penale nel tempo e nello spazio.

Tesi 2ª:

Cenni sul reato: suoi elementi, circostanze del reato. Imputabilità. Recidiva.

Tesi 3ª:

Delle pene. Pene principali e accessorie. Concorso di pene. Conseguenze penali della condanna. Misure amministrative di sicurezza. Delle sanzioni civili.

Tesi 4ª:

Atti di polizia giudiziaria Della istruzione preliminare. Dell'arresto e della custodia preventiva. Dell'esecuzione delle misure di sicurezza.

Tesi 5ª:

Dell'azione penale, del giudizio e delle parti nel processo penale. Cenni sul giudizio e sulla sentenza. Cenni sulla esecuzione penale Del casellario giudiziario.

5 — DIRITTO COSTITUZIONALE

Tesi 1ª:

L'ordinamento giuridico Concetto di Stato moderno: suoi elementi costitutivi. Il diritto costituzionale e le sue fonti.

Tesi 2ª:

La Costituzione italiana e gli organi costituzionali. Gli organi e i soggetti ausiliari dello Stato.

Tesi 3ª:

Il Parlamento. Ordinamento e funzioni.

Tesi 4ª:

Il Capo dello Stato, il potere esecutivo: il Governo. Gli organi ausiliari del Governo. Le funzioni del potere esecutivo.

Tesi 5ª:

La funzione giurisdizionale: la magistratura. Il Consiglio superiore della magistratura. Le garanzie costituzionali. La Corte costituzionale.

Tesi 6ª:

I diritti e i doveri pubblici dei cittadini. Il referendum. I partiti politici I sindacati.

6. — Diritto amministrativo

Tesi 1ª:

Il diritto amministrativo e le sue fonti. La pubblica amministrazione: concetti generali. L'amministrazione statale centrale e periferica.

Tesi 2ª:

Soggetti ed organi della pubblica amministrazione.

Tesi 3ª:

L'amministrazione locale. Le regioni. La provincia. Il comune.

Tesi 4ª:

Il rapporto d'impiego pubblico.

Tesi 5ª:

Gli atti amministrativi: nozione, categorie, vizi. Autotutela amministrativa.

Tesi 6ª:

I beni della pubblica amministrazione. Beni demaniali e beni patrimoniali. Nozioni sul regime amministrativo della proprietà privata.

Tesi 7ª:

La giustizia amministrativa. I ricorsi amministrativi Il Consiglio di Stato e i tribunali amministrativi. L'Avvocatura dello Stato.

Tesi 8ª:

La Corte dei conti: funzioni di controllo e attribuzioni giurisdizionali.

7. — Economia politica

Tesi 1ª:

Oggetto dell'economia politica. Le diverse scuole economiche. I bisogni dell'uomo. Ricchezza e valore.

Tesi 2ª:

La produzione dei beni. I fattori della produzione: natura, lavoro, capitale. L'organizzazione della produzione. L'impresa. La concorrenza. Le crisi. L'associazione per la produzione. Divisione del lavoro. Il concentramento della produzione.

Tesi 3ª:

La circolazione dei beni. Lo scambio. Moneta e sistema monetario. Lo scambio internazionale. Il credito. Le banche.

Tesi 4ª:

La distribuzione della ricchezza. Come si opera la distribuzione dei beni. La proprietà. L'eredità. Le classi sociali. La rendita fondiaria. L'aumento della rendita e il plus valore. Il prestito a interesse. L'usura.

Tesi 5ª:

I salariati. Le leggi del salario. Modalità del salario. I sindacati operai. Lo sciopero. Gli imprenditori. Il profitto. Il tasso sui profitti.

Tesi 6ª:

La consumazione della ricchezza. Diritti e doveri del consumatore. Controllo dello Stato sul consumo. Il risparmio. L'investimento. La popolazione. Le leggi di Malthus. L'aumento della popolazione mondiale.

8. — Geografia economica

Tesi 1ª:

Oceani e mari: moto ondoso, le maree, le correnti marine. Coste e piattaforma continentale. Stretti e canali principali: loro funzione economica.

Tesi 2ª:

Economia della circolazione. Traffico terrestre, marittimo ed aereo. Il turismo.

Tesi 3ª:

L'economia del mare: la pesca nel mondo. Il sale e gli altri prodotti del mare.

Tesi 4ª:

La navigazione marittima: influenza delle condizioni naturali ed umane sul traffico marittimo. La flotta mercantile mondiale. L'industria cantieristica.

Tesi 5ª:

I porti. Retroterra naturale ed economico. I principali porti del mondo con particolare riguardo per quelli mediterranei.

Tesi 6ª:

L'Italia: cenni sull'economia rurale, marittima, industriale e della circolazione.

(4773)

Materie e programmi di esame del concorso a otto posti di guardiamarina (CP) in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1973, n. 1027, che sostituisce la tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1949, n. 674, relativa al programma dell'esame di concorso per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto interministeriale in data 5 marzo 1974, con il quale è stato bandito un concorso a otto posti a guardiamarina (CP) in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto;

Considerata la necessità che le prove di esame si svolgano sulla base del nuovo programma stabilito dal suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 1027, che entra in vigore in data 26 marzo 1974;

Decreta:

Art. 1.

Le materie ed i programmi di esame del concorso a otto posti di guardiamarina (CP) in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto, bandito con decreto interministeriale 5 marzo 1974, citato nelle premesse, sono quelli stabiliti dalla tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1973, n. 1027, che viene riportata in calce al presente decreto.

Art. 2.

Le prove scritte relative al concorso di cui all'art. 1 avranno luogo a Livorno nei giorni 10 e 11 luglio 1974.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 aprile 1974

Il Ministro per la difesa
ANDREOTTI

Il Ministro per la marina mercantile
COPPO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1974
Registro n. 11 Difesa, foglio n. 112

PROGRAMMA DI ESAME DI CONCORSO PER LA NOMINA AD UFFICIALE IN S.P.E. NEL RUOLO NORMALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO.

Numero d'ordine	MATERIE DI ESAME	Durata massima dell'esame per ogni prova	Coefficiente di importanza
	Esami scritti (1)		
1	Svolgimento di un tema di diritto della navigazione: parte marittima	8 ore	3
2	Svolgimento di un tema di diritto amministrativo	8 ore	3
	Esami orali (2)		
1	Diritto della navigazione: parte marittima	20 min.	3
2	Diritto internazionale marittimo	20 min.	2
3	Diritto privato e cenni di procedura civile	20 min.	2
4	Diritto penale e cenni di procedura penale	15 min.	2
5	Diritto costituzionale	15 min.	2
6	Diritto amministrativo	15 min.	2
7	Economia politica	15 min.	2
8	Geografia economica	15 min.	2
9	Lingua straniera facoltativa, a scelta tra inglese, francese o tedesco (3)	15 min.	1

(1) Le due prove scritte riguardano lo svolgimento di temi su argomenti tratti dalle tesi previste per le rispettive prove orali.

(2) La commissione ha facoltà di interrogare il candidato anche sul tema svolto per iscritto.

(3) Il candidato dovrà tradurre dall'italiano e parlare correntemente la lingua prescelta. Il punteggio della prova, pur sommandosi a quello delle altre, influirà esclusivamente sulla graduatoria dei vincitori.

1. — DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE: PARTE MARITTIMA

Tesi 1ª:

Definizioni, caratteri, fonti e interpretazioni del diritto della navigazione. Cenni storici. L'ordinamento amministrativo della navigazione marittima. Amministrazione diretta e indiretta, attiva e consultiva della marina mercantile. L'esercizio privato di funzioni e servizi pubblici. Il registro italiano navale.

Tesi 2ª:

Il personale marittimo. Ordinamento della gente di mare. Matricole e titoli professionali. Il collocamento della gente di mare. Il personale addetto ai servizi portuali. Pilotaggio e rimorchio. Il personale delle costruzioni navali. Ordinamento del lavoro portuale. Uffici del lavoro portuale. Compagnie portuali.

Tesi 3ª:

I beni pubblici destinati alla navigazione marittima. Mare territoriale; demanio marittimo e gestione dei beni del demanio marittimo.

Tesi 4ª:

Attività amministrativa e di polizia nei porti e in materia di navigazione. Atti di stato civile in corso di navigazione.

Tesi 5ª:

Il regime amministrativo della nave. Costruzione, individuazione, nazionalità e cancellazione della nave. Navigabilità della nave. Documenti di bordo. La proprietà e comproprietà della nave. Pubblicità della proprietà navale. Modi di acquisto della proprietà della nave. Privilegi e ipoteca.

Tesi 6ª:

L'esercizio della nave. L'impresa di navigazione: l'armatore e la società di armamento. Gli ausiliari dell'armatore. L'equipaggio. Il comandante della nave. I raccomandatari. Il contratto d'arruolamento.

Tesi 7ª:

I contratti di utilizzazione della nave: locazione e noleggio. Il trasporto di persone e di cose. Stallie e controstallie. Titoli rappresentativi delle merci trasportate: polizze di carico e ricevute per l'imbarco. Ordine di consegna.

Tesi 8ª:

Le avarie. La contribuzione alle avarie comuni. Danni classificati in avaria comune e beni tenuti alla contribuzione. Avaria-danno e avaria-spesa. Formazione delle masse creditorie e debitorie. La liquidazione delle avarie comuni. Regolamento di avaria e obbligo di contribuzione. Liquidazione amichevole: chirografo d'avaria.

Tesi 9ª:

Urto di navi e responsabilità per danni a terzi. Assistenza e salvataggio. Recupero e ritrovamento di relitti. Cenni sulle assicurazioni dei rischi della navigazione.

Tesi 10ª:

Le cause per sinistri marittimi. Le controversie di lavoro. Cenni di diritto penale marittimo. Delitti, contravvenzioni, disposizioni disciplinari.

2. — DIRITTO INTERNAZIONALE MARITTIMO

Tesi 1ª:

Concetto e definizione del diritto internazionale. Storia e fonti del diritto internazionale. I soggetti del diritto internazionale e il concetto di Stato. Diritti fondamentali degli Stati. Gli oggetti del diritto internazionale, in particolare: il territorio, i fiumi, il mare e l'atmosfera.

Tesi 2ª:

L'alto mare e gli altri spazi marittimi. Il mare territoriale e le acque interne. I fiumi internazionali. Sottosuolo marino e spazio atmosferico sovrastante l'alto mare.

Tesi 3ª:

Regime delle navi da guerra e mercantili. Regolamentazione internazionale della navigazione e dei traffici marittimi. Misure coercitive non belliche in tempo di pace.

Tesi 4ª:

Diritto internazionale marittimo in tempo di guerra. La guerra marittima e le sue operazioni caratteristiche. I belligeranti. La corsa. Mine e sommergibili. Blocco. Embargo e angaria. Rappresaglia.

Tesi 5ª:

Diritto di preda e sue limitazioni. Visita e cattura. Giudizio delle prede. Contrabbando. Assistenza ostile.

Tesi 6ª:

Neutralità. Diritti e doveri dei belligeranti in acque neutrali. Internamento delle navi e dei belligeranti.

3. — DIRITTO PRIVATO E CENNI DI PROCEDURA CIVILE

Tesi 1ª:

L'ordinamento giuridico. Società e Stato. La norma giuridica. Diritto pubblico e diritto privato. Fonti del diritto. La norma giuridica nel tempo e nello spazio. I conflitti di legge.

Tesi 2ª:

Il diritto soggettivo. Il rapporto giuridico e i suoi elementi. Soggetti: persone fisiche e persone giuridiche. Stato e capacità giuridica. Cittadinanza: acquisto, conflitto di cittadinanza, perdita, riacquisto. Stato di famiglia. La sede della persona. Domicilio e residenza. Assenza e dichiarazione di morte presunta.

Tesi 3ª:

Fatto ed atto giuridico. Il negozio giuridico: concetto, classificazione, elementi. La dichiarazione di volontà. Vizi della volontà. La pubblicità. La trascrizione.

Tesi 4ª:

La rappresentanza. Differenza tra procura e mandato. Conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato.

Tesi 5ª:

L'oggetto del rapporto giuridico. I beni I diritti reali: proprietà, diritti reali di godimento. Il possesso e le azioni possessorie. L'usucapione.

Tesi 6ª:

Le obbligazioni. Effetti. Trasmissione. Estinzione. Inadempimento. Diritti reali di garanzia. Il decorso del termine.

Tesi 7ª:

Il contratto: nozione e specie. Elementi del contratto. Effetti e risoluzione dei contratti.

Tesi 8ª:

Le imprese commerciali. Le società: cenni generali sui tipi di società. I collaboratori dell'imprenditore. Il rapporto di lavoro subordinato.

Tesi 9ª:

Nozioni generali sul processo civile. Competenza, giudizio di cognizione e giudizio di esecuzione. Cenni generali sul fallimento e le altre procedure concorsuali.

Tesi 10ª:

Successione legittima e testamentaria.

4. — DIRITTO PENALE E CENNI DI PROCEDURA PENALE

Tesi 1ª:

La legge penale. Codice e leggi speciali. La legge penale nel tempo e nello spazio.

Tesi 2ª:

Cenni sul reato: suoi elementi, circostanze del reato. Imputabilità. Recidiva.

Tesi 3ª:

Delle pene. Pene principali e accessorie. Concorso di pene. Conseguenze penali della condanna. Misure amministrative di sicurezza. Delle sanzioni civili.

Tesi 4ª:

Atti di polizia giudiziaria. Della istruzione preliminare. Dell'arresto e della custodia preventiva. Dell'esecuzione delle misure di sicurezza.

Tesi 5ª:

Dell'azione penale, del giudizio e delle parti nel processo penale. Cenni sul giudizio e sulla sentenza. Cenni sulla esecuzione penale. Del casellario giudiziario.

5. — DIRITTO COSTITUZIONALE

Tesi 1ª:

L'ordinamento giuridico. Concetto di Stato moderno: suoi elementi costitutivi. Il diritto costituzionale e le sue fonti.

Tesi 2ª:

La Costituzione italiana e gli organi costituzionali. Gli organi e i soggetti ausiliari dello Stato.

Tesi 3ª:

Il Parlamento. Ordinamento e funzioni.

Tesi 4ª:

Il Capo dello Stato, il potere esecutivo: il Governo. Gli organi ausiliari del Governo. Le funzioni del potere esecutivo.

Tesi 5ª:

La funzione giurisdizionale: la magistratura. Il Consiglio superiore della magistratura. Le garanzie costituzionali. La Corte costituzionale.

Tesi 6ª:

I diritti e i doveri pubblici dei cittadini. Il referendum. I partiti politici. I sindacati.

6. — DIRITTO AMMINISTRATIVO

Tesi 1ª:

Il diritto amministrativo e le sue fonti. La pubblica amministrazione: concetti generali. L'amministrazione statale centrale e periferica.

Tesi 2ª:

Soggetti ed organi della pubblica amministrazione.

Tesi 3ª:

L'amministrazione locale. Le regioni. La provincia. Il comune.

Tesi 4ª:

Il rapporto d'impiego pubblico.

Tesi 5ª:

Gli atti amministrativi: nozione, categorie, vizi. Autotutela amministrativa.

Tesi 6ª:

I beni della pubblica amministrazione. Beni demaniali e beni patrimoniali. Nozioni sul regime amministrativo della proprietà privata.

Tesi 7ª:

La giustizia amministrativa. I ricorsi amministrativi. Il Consiglio di Stato e i tribunali amministrativi. L'Avvocatura dello Stato.

Tesi 8ª:

La Corte dei conti: funzioni di controllo e attribuzioni giurisdizionali.

7. — ECONOMIA POLITICA

Tesi 1ª:

Oggetto dell'economia politica. Le diverse scuole economiche. I bisogni dell'uomo. Ricchezza e valore.

Tesi 2ª:

La produzione dei beni. I fattori della produzione: natura, lavoro, capitale. L'organizzazione della produzione. L'impresa. La concorrenza. Le crisi. L'associazione per la produzione. Divisione del lavoro. Il concentramento della produzione.

Tesi 3ª:

La circolazione dei beni. Lo scambio. Moneta e sistema monetario. Lo scambio internazionale. Il credito. Le banche.

Tesi 4ª:

La distribuzione della ricchezza. Come si opera la distribuzione dei beni. La proprietà. L'eredità. Le classi sociali. La rendita fondiaria. L'aumento della rendita e il plus valore. Il prestito a interesse. L'usura.

Tesi 5ª:

I salariati. Le leggi del salario. Modalità del salario. I sindacati operai. Lo sciopero. Gli imprenditori. Il profitto. Il tasso sui profitti.

Tesi 6ª:

La consumazione della ricchezza. Diritti e doveri del consumatore. Controllo dello Stato sul consumo. Il risparmio. L'investimento. La popolazione. Le leggi di Malthus. L'aumento della popolazione mondiale.

8. — GEOGRAFIA ECONOMICA

Tesi 1ª:

Oceani e mari: moto ondoso, le maree, le correnti marine. Coste e piattaforma continentale. Stretti e canali principali: loro funzione economica.

Tesi 2ª:

Economia della circolazione. Traffico terrestre, marittimo ed aereo. Il turismo.

Tesi 3ª:

L'economia del mare: la pesca nel mondo. Il sale e gli altri prodotti del mare.

Tesi 4ª:

La navigazione marittima: influenza delle condizioni naturali ed umane sul traffico marittimo. La flotta mercantile mondiale. L'industria cantieristica.

Tesi 5ª:

I porti. Retroterra naturale ed economico. I principali porti del mondo con particolare riguardo per quelli mediterranei.

Tesi 6ª:

L'Italia: cenni sull'economia rurale, marittima, industriale e della circolazione.

(4774)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100741630)